



LICEO LUCIO PICCOLO

Capo d'Orlando



Classico



Artistico



Linguistico



Scientifico



Sc Applicate



Sportivo

Sede centrale - Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Codice Fiscale **95029310836** - Codice Meccanografo **MEPS22000L** - Tel. **0941/902103**

Email: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@pec.istruzione.it - Sito Web: www.liceoluciopiccolo.edu.it

Plesso Via Torrente Forno, 69 - Capo d'Orlando (ME) **0941957831**

REGOLAMENTO

QUOTA ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL' ANNO SCOLASTICO

Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 31/10/2023

Anno scolastico 2023/2024

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[...] ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;

Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 di pari oggetto;

D. Lgs 62/2017;

Linee Guida di cui al **DM n. 89** del 7 agosto 2020.

INFORMATIVA

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio. **L’accesso alla valutazione finale di ogni studente richiede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.**

Per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni. Il limite massimo di ore di assenza consentito ai fini della validità dell’anno scolastico 2023/2024, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, **suddiviso per indirizzi di studio**, è fissato nella seguente tabella:

LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO, opzione SCIENZE APPLICATE, LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO, LICEO LINGUISTICO

<i>Indirizzi di studio</i>	<i>Ore Settimanali</i>	<i>Totale Ore Annuali</i>	<i>Ore di Frequenza per Validità Anno Scolastico (75%)</i>	<i>Assenze Consentite (25% Totale)</i>
BIENNIO	27	891	668	223
TRIENNIO	30	990	742	248

LICEO CLASSICO

<i>Indirizzi di studio</i>	<i>Ore Settimanali</i>	<i>Totale Ore Annuali</i>	<i>Ore di Frequenza per Validità Anno Scolastico (75%)</i>	<i>Assenze Consentite (25% Totale)</i>
----------------------------	------------------------	---------------------------	--	--

BIENNIO	28	924	693	231
TRIENNIO	31	1023	767	256

LICEO ARTISTICO

<i>Indirizzi di studio</i>	<i>Ore Settimanali</i>	<i>Totale Ore Annuali</i>	<i>Ore di Frequenza per Validità Anno Scolastico (75%)</i>	<i>Assenze Consentite (25% Totale)</i>
BIENNIO	34	1122	841	281
TRIENNIO	35	1155	866	289

N.B. per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore (art. 3).

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 11 settembre 2023 (data di inizio delle lezioni dell'A.S.2023/2024) al 8 giugno 2024 (data di termine delle lezioni). L'orario annuale delle lezioni ha come riferimento il DPR 88-89/2010; il monte ore annuale è riferito a 33 settimane di scuola.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate alla seconda ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze saltuarie per malattia
- assenze per motivi familiari
- astensione dalle lezioni (scioperi, manifestazioni, occupazioni);
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione alle attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, Assemblee Istituto,
- Assemblee di classe, presenze nei lavori della Consulta giovanile provinciale, ecc.);
- partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi V) con certificato di presenza;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es.: certificazione di lingua straniera);
- frequenza del Conservatorio di musica con certificazione delle presenze;

- partecipazione alle attività di PCTO.

Sulla base di quanto disposto nell'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano **assenze continuative** che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- assenze continuative (da 5 giorni in su) o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del **medico curante** attestante la gravità della patologia.
- assenze continuative (5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, ed eccezionali motivi famigliari, da documentare.

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio. Al di sotto di tale limite lo studente non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino in specifiche deroghe che saranno stabilite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e comunicate prossimamente alle famiglie degli studenti.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'Esame di Stato.

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

L' art. 14 comma 7 Dpr 122/2009 stabilisce che: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenzadi almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casieccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddettolimito. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, **che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.** Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale

e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Spetta, dunque al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 04/03/2011), sottoposti alla valutazione del Consiglio di Classe, quali:

- assenze continuative certificate per gravi motivi di salute;
- assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive;
- uscita anticipata per frequentare le lezioni al Conservatorio;
- assenze per gravissimi problemi di famiglia (come ad es. provvedimenti dell'autorità giudiziaria);
- assenze dovute all'interruzione del servizio dei mezzi pubblici di trasporto.

La deroga è prevista a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Si segnala, inoltre, la necessità di dare, con periodicità mensile e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali a ogni studente e alla rispettiva famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate, pertanto, i coordinatori di classe avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuali frequenze irregolari di studenti (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poterle segnalare alle famiglie.

Costituisce assolvimento dell'informativa il fatto che i genitori hanno come strumento di verifica del numero delle assenze l'accesso attraverso le proprie credenziali al Registro Elettronico.

SEGNALAZIONE DI ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO (DISPOSIZIONI A CARATTERE PERMANENTE).

Le norme vigenti assegnano alla Dirigente Scolastica l'obbligo di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. L'assenza dello studente senza adeguate

giustificazioni determina pertanto un obbligo di attivazione che ricade in capo alla Dirigente. E' evidente altresì che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico. A tal fine si impartiscono ai docenti e agli uffici di Segreteria le seguenti disposizioni a carattere permanente:

Preliminarmente si distinguono i seguenti casi:

- **Evasione:** iscritto/a, lo/la studente/ssa non si è mai presentato/a;
- **Elusione:** assente da più di 15 giorni senza motivazione accertata;
- **Frequenza irregolare.**

I Coordinatori di classe devono far pervenire alla Segreteria didattica, utilizzando il modello allegato, la segnalazione dei casi di mancata frequenza (evasione, elusione, frequenza irregolare e abbandono).

È auspicabile, se possibile, un contatto preventivo con la famiglia da parte del Coordinatore di classe.

In caso di assenze prolungate o mancata frequenza la Segreteria didattica provvederà ad inviare i dati sulle assenze al Dirigente Scolastico.